



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "V. Simoncelli"

LICEO LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE "V. Gioberti" - LICEO CLASSICO "V. Simoncelli" - LICEO ARTISTICO "A. Valente"

Sede legale Viale Simoncelli, 118 03039 SORA (FR)

☎ 0776831137 ☎ 0776839145 ✉ FRIS02100A@istruzione.it ✉ PEC FRIS02100A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.issimoncellisora.gov.it CODICE FISCALE 91024400607 C.M. FRIS02100A

Sede ass. LICEO CLASSICO GINNASIO ST. "V. Simoncelli", Viale Simoncelli, 118. Sora,

Sede ass. LICEO LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE ST. "V. Gioberti", Via Spinelle, 59/L, Sora, tel. 0776/831086

Sede ass. LICEO ARTISTICO ST. "A. Valente", Via Lucarelli, Sora, tel. 0776/831821

Prot. n. 725

Sora, 5/02/2018

Ai Sigg. Docenti

Prof.: Antonucci Loreto
Palmigiani Silvano
Rizzo Antonella
Ruggia Roberta

Al DSGA, Dott. Sperduti Rodolfo

Albo

Sede

**Oggetto: Revisione allegato G
Regolamento di Istituto**

Le SS.LL., in indirizzo, sono convocate venerdì 16/02/2018, dalle ore 16,00 alle ore 17,00, presso il Liceo "V. Gioberti" di Sora, per procedere alla formulazione di ipotesi di revisione/integrazione dell'Allegato G (Organi Collegiali) del Regolamento di Istituto.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clelia Giona

ORGANI COLLEGIALI

ART. 1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. La vita dell'Istituto, sia in materia didattica che in quella amministrativa, è gestita e controllata dagli Organi competenti ciascuno nel proprio ambito. Essi, se lo ritengono opportuno, possono istituire gruppi di lavoro, commissioni e comitati fissandone le prerogative, i compiti e la composizione. Gruppi, associazioni e comitati, autonomamente sorti e organizzati, devono operare in modo da concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Istituto.

1.2. Ciascun Organo opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele in determinate materie. Un Organo Collegiale non può emettere delibere definitive in materie che coinvolgano anche le competenze di altri Organi Collegiali, senza averli preventivamente consultati. Le decisioni di un Organo Collegiale, in materia di sua specifica competenza, sono vincolanti per un altro Organo chiamato a deliberare per la parte che gli compete. Gli organi, in rapporto alle proprie competenze, programmano, in linea di massima, il proprio lavoro allo scopo di realizzare un ordinato ed organico svolgimento delle attività.

1.3. Operano nell'Istituto, con le norme D.L. 16 aprile 1994 n. 297, i seguenti Organi Collegiali:

- a) Collegio dei Docenti;
- b) Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva;
- c) Comitato di valutazione;
- d) Consiglio di Classe.

1.4. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni rispetto alla data delle riunioni e deve essere effettuata con avviso diretto ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario su un registro dei verbali con pagine numerate.

1.5. Ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

1.6. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa in determinate materie.

1.7. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

1.8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone o la maggioranza lo richieda.

ART.2. REGOLAMENTO FUNZIONALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

2.1. Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terz'ultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

2.2. Il Collegio Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio.

È presieduto dal Dirigente Scolastico, si insedia all'inizio di ogni anno e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2.3. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

2.4. Le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei suoi collaboratori.

2.5. La convocazione deve avvenire almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita con circolare del Dirigente Scolastico nella quale devono essere specificati i punti all'ordine del giorno, l'inizio ed il termine della seduta.

2.6. La mancanza di una regolare convocazione, pur in presenza del numero legale, potrà invalidare la riunione.

2.7. Eventuali argomenti non esplicitamente inseriti nell'o.d.g. possono essere presi in esame solo se alla seduta presenziano tutti i membri in carica e se tutti concordano sull'opportunità dell'integrazione (Cons. di Stato sez. V 679/1970). Ogni modifica dell'ordine di trattazione dei punti da prendere in esame va deliberata dal Collegio stesso.

2.8. Dirigente Scolastico ha il dovere di garantire il rispetto delle norme che regolano la costituzione e lo svolgimento dell'assemblea.

2.9. Per la validità delle adunanze è richiesto il quorum strutturale (metà più uno dei membri in carica).

2.10. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il quorum funzionale (metà più uno dei voti validamente espressi).

A tal fine, quindi, non si tiene conto degli astenuti.

2.11. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico, ma solo in presenza di votazioni palesi.

2.12. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (art.28 DPR 416/74).

2.13. Il verbale del Collegio dei Docenti attesta l'effettivo svolgimento della riunione e l'adozione delle delibere; esso dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni.

2.14. Ogni membro del Collegio, ai sensi della legge 241/90 può chiedere, per iscritto motivando, al Dirigente

Scolastico di visionare il verbale anche non approvato, purché questo rechi le firme del segretario e del Dirigente Scolastico.

2.15. Chiunque voglia intervenire nella discussione di ciascun punto all'O.d.G. si deve iscrivere a parlare presso il segretario dell'assemblea; la parola verrà data dal Dirigente Scolastico secondo l'ordine di iscrizione.

2.16. Ogni intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti; scaduto il tempo, il dirigente Scolastico può togliere la parola dopo aver ripetuto per due volte l'invito a concludere.

2.17. Ogni membro del collegio che sia già intervenuto nella discussione, ha diritto di replica per una sola volta per ciascun punto all'ordine del giorno.

2.18. Le presenze dei membri del Collegio vengono prese all'inizio della seduta per appello nominale e con l'apposizione della firma su apposito foglio firme.

2.19. Ogni membro del collegio è obbligato alla presenza in aula per tutta la durata prevista; qualora abbia necessità di allontanarsi prima della fine della seduta, deve comunicarlo al Dirigente Scolastico che lo deve autorizzare.

2.20. Qualora i tempi dovessero superare l'orario previsto, il Dirigente Scolastico può chiedere all'assemblea di prolungare la seduta, ma tale delibera deve essere presa all'unanimità; in caso contrario verrà aggiornata in data da comunicare con le stesse modalità della prima convocazione.

2.21. I punti all'ordine del giorno della seduta aggiornata che non sono stati trattati, devono essere inseriti per primi nella seduta successiva; allo scadere del tempo previsto i membri possono lasciare l'aula dopo che la presidenza ha effettuato la verifica delle presenze.

2.22. Le funzioni del Collegio dei Docenti sono definite dall'art.7 del d.lgs. 297/94, con le integrazioni previste dal D.P.R.275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto;
- b) elabora il POF adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento;
- c) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;
- d) delibera la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- e) propone le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie ;
- f) adotta e promuove iniziative di sperimentazione;
- g) promuove iniziative di sviluppo professionale, formazione-informazione e aggiornamento dei docenti;
- h) elegge i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del servizio del personale docente e quelli che fanno parte della Commissione elettorale;
- k) programma ed attua iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili;
- j) delibera in merito al piano annuale delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico prima dell'inizio delle lezioni;
- i) delibera in merito alle funzioni strumentali definendone i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari;
- l) delibera in merito agli interventi di sostegno, ai corsi di recupero e potenziamento per gli studenti;
- m) provvede all'adozione dei libri di testo, sentite le indicazioni dei consigli di classe.

ART.3. CONSIGLIO D'ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

3.1. Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

3.2. Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta esecutiva.

3.3. I compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto sono definiti dall'art. 10 del d.lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001:

- a) elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
- b) approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
- d) approva le modifiche al programma annuale ;
- e) approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi e sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del revisore dei conti;
- f) stabilisce l'entità del fondo per le minute spese;
- g) ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente Scolastico entro 30 giorni;
- h) delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;
- k) determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente Scolastico;
- j) fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti

delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- i) adozione del regolamento di Istituto;
- l) criteri generali per la programmazione educativa;
- m) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- n) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- o) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- p) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
- q) esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto;
- r) esercita funzioni di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 2/7/6 e seguenti del d.lgs. 297/94;
- s) esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 297/94 e degli artt. 2,3,4,5 del d.P.R. n. 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01;
- t) delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- u) delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa estranee alla didattica;
- v) delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti;
- z) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti.

3.4. Il regolamento funzionale del Consiglio di Istituto è in allegato al regolamento di Istituto (allegato F).

3.5. Predisporre la relazione sul Programma annuale e lo stesso all'approvazione del Consiglio di Istituto.

3.6. Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio di Istituto. Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del d.lgs. 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia interno all'Istituto.

3.7. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio di Istituto fra i suoi componenti ed è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da un rappresentante degli studenti. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A. che svolge anche le funzioni di segretario.

ART.4. NORME FUNZIONALI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE

4.1. Composizione

- a) Il Consiglio di Classe è composto:
 - dal Dirigente Scolastico;
 - dai Docenti di ogni singola classe compresi i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315 comma 5 del suddetto d.lgs. 297 sono contitolari delle classi interessate;
 - da due rappresentanti eletti dai genitori degli allievi iscritti alla classe;
 - da due rappresentanti eletti dagli studenti della classe;
- b) I genitori e gli alunni non eletti possono assistere alle sedute del consiglio e possono intervenire solo se autorizzati dalla maggioranza dei consiglieri.
- c) Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal docente Coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico. Qualora il Consiglio di Classe non riesca ad eleggere alcun coordinatore, il Dirigente Scolastico provvederà a nominarne uno d'ufficio.
- d) Le funzioni di segretario del consiglio verranno svolte da un docente eletto con le stesse modalità del coordinatore. I compiti del segretario sono i seguenti:
 - stesura del verbale di ogni riunione del consiglio di classe;
 - raccolta documentazione
- d) Le funzioni del Coordinatore, invece, sono le seguenti:
 - illustrazione del P.O.F. e raccolta delle adesioni della classe ai vari progetti;
 - illustrazione alla classe del Piano di sicurezza e di evacuazione;
 - controllo periodico delle assenze e dei ritardi;
 - rapporti con le famiglie;
 - controllo del superamento dei debiti ai fini della rivalutazione del credito scolastico degli anni precedenti;
 - controllo del superamento delle carenze in corso d'anno;
 - segnalazione di eventuali problemi all'interno della classe alle funzioni strumentali di riferimento;
 - raccolta e controllo della documentazione delle attività extra-curricolari ai fini dell'attribuzione del credito formativo;
 - raccolta e controllo delle adozioni dei libri di testo;
 - stesura a consuntivo di una relazione scritta sulle attività svolte;
 - segnalazione alle famiglie di studenti con gravi carenze, dopo i consigli di classe dei mesi di novembre e marzo.

4.2. Convocazione

4.2.1 La convocazione del Consiglio di Classe spetta al Dirigente Scolastico o al docente delegato. Essa avviene secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico e con particolare riguardo alle scadenze più significative (progettazione di classe e dell'attività didattica, scrutini, rilevazione carenze, corsi di recupero/sostegno, sportelli didattici, verifiche e valutazioni e proposte di adozione dei libri di testo, ecc.).

4.2.2. La convocazione deve avvenire almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, con circolare destinata alla componente docenti e studenti e comunicazione personale scritta per la componente genitori. Il consiglio di classe si riunisce, a seguito di convocazione straordinaria, su richiesta di almeno 5 (cinque) dei suoi componenti.

4.2.3. La convocazione straordinaria, per casi di particolare importanza, deve avvenire con comunicazione personale per tutti i membri.

4.2.4. Il Consiglio convocato per le valutazioni intermedie (quadrimestrali/trimestrali/pentamestrali) e finali degli alunni prevede la sola presenza della componente docente.

ART.5. CONOSCENZA

5.1. Si ricorda che non è ammessa la mancata conoscenza di questo regolamento

5.2. Il presente allegato G è parte integrante e non scindibile del regolamento di Istituto

5.3. Per quanto non espresso si rimanda alla normativa vigente.